

Legge federale sulle finanze della Confederazione (LFC)

Modifica del 20 marzo 2009

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 19 settembre 2008¹,
decreta:

I

La legge federale del 7 ottobre 2005² sulle finanze della Confederazione è modificata come segue:

Art. 16 cpv. 1

¹ Dopo l'approvazione del consuntivo, l'importo massimo fissato per le uscite totali dell'anno precedente è rettificato sulla base delle entrate ordinarie effettivamente conseguite.

Art. 17a Conto di ammortamento

¹ Le entrate o le uscite straordinarie iscritte nel consuntivo sono accreditate o addebitate a un conto di ammortamento distinto dal consuntivo.

² Nel conto di ammortamento non vengono tuttavia allibrate:

- a. le entrate straordinarie a destinazione vincolata;
- b. le uscite straordinarie coperte da entrate secondo la lettera a.

Art. 17b Disavanzi del conto di ammortamento

¹ I disavanzi del conto di ammortamento dell'esercizio annuale precedente devono essere compensati sull'arco dei sei esercizi annuali successivi per il tramite della riduzione dell'importo massimo di cui agli articoli 13 o 15.

² Se il disavanzo del conto di ammortamento supera di oltre lo 0,5 per cento l'importo massimo di cui all'articolo 126 capoverso 2 della Costituzione federale, il termine previsto dal capoverso 1 decorre nuovamente.

³ In casi particolari, l'Assemblea federale può prolungare i termini previsti dai capoversi 1 e 2.

¹ FF 2008 7415
² RS 611.0

⁴ L'obbligo di equilibrare il conto di ammortamento è differito fintantoché non sia eliminato il disavanzo del conto di compensazione di cui all'articolo 17.

⁵ L'Assemblea federale determina ogni anno l'ammontare delle riduzioni in occasione dell'adozione del preventivo.

Art. 17c Risparmi a titolo precauzionale

¹ Al fine di compensare disavanzi prevedibili del conto di ammortamento, l'Assemblea federale può, al momento dell'adozione del preventivo, ridurre l'importo massimo di cui agli articoli 13 o 15.

² La riduzione presuppone che il conto di compensazione di cui all'articolo 16 sia almeno in pareggio.

Art. 17d Accrediti al conto di ammortamento

Le riduzioni di cui agli articoli 17*b* capoverso 1 o 17*c* sono accreditate al conto di ammortamento, purché l'accredito non gravi il conto di compensazione.

Art. 18 cpv. 1, frase introduttiva

¹ Il Consiglio federale realizza le riduzioni di cui agli articoli 17, 17*b* capoverso 1 o 17*c* come segue:

Art. 66 Disposizioni transitorie della modifica del 20 marzo 2009

¹ Al momento dell'entrata in vigore della presente modifica, il saldo del conto di compensazione di cui all'articolo 16 capoverso 2 si riduce di un miliardo di franchi.

² L'articolo 17*a* si applica a tutte le entrate e uscite straordinarie dell'esercizio annuale in corso al momento dell'entrata in vigore della presente modifica.

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 20 marzo 2009

Il presidente: Alain Berset
Il segretario: Philippe Schwab

Consiglio nazionale, 20 marzo 2009

La presidente: Chiara Simoneschi-Cortesi
Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Referendum inutilizzato ed entrata in vigore

¹ Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 9 luglio 2009.³

² La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2010.⁴

11 novembre 2009

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

³ FF **2009** 1697

⁴ Il decreto sull'entrata in vigore è stato oggetto di una decisione presidenziale del 10 nov. 2009.

